

559/2013

Aut. 36PS/2013

Sentenza N. _____

Registro generale Appello Lavoro n. 2704/10 R.G.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.ssa	Chiarina Sala	Presidente
Dott.ssa	Benedetta Pattumelli	Consigliere rel.
Dott.ssa	Francesca Romana BIsogna	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di COMO n. 189/10, estensore giudice DOTT. BENIAMINO FARGNOLI, discussa all'udienza collegiale dell'8.5.13 e promossa da:

_____ rappresentata e difesa dall'avv.to _____
, el. dom. presso lo Studio dell'avv.to _____

APPELLANTE

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del MINISTRO *pro tempore*, difeso ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO di MILANO, presso i cui Uffici in MILANO via FREGUGLIA 1, domicilia

APPELLATA

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

PER LA PARTE APPELLANTE



Per quanto sopra, ai sensi degli art. 433 e seguenti del cpc, si chiede alla Corte di Appello adita in riforma della sentenza del Giudice del Lavoro di Como n. 189/2010 RG 179/10 Cron 1036/10 depositata il 7.5.2010 (doc. A) di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi corrispondere da parte di codesto Ministero resistente i buoni pasto maturati dal 18.11.2002 al 30.9.2004 e dal 12.2.al 4.3.2007 e pari complessivamente a n. 287 o degli importi sostitutivi (nella misura del controvalore già stabilito dalla stessa amministrazione, pari ad euro 7,00 per buono pasto o al diverso valore aggiornato) maggiorati degli interessi legali;
- In via meramente subordinata, si chiede condannare parte resistente al pagamento della somma di €. 2.009,00 importo pari al controvalore del suddetto beneficio maturato e non goduto e ciò a titolo di risarcimento del danno derivante all'attrice dalla mancata attribuzione del beneficio in questione;
- In via ancora più gradata a tale ultima istanza, si chiede condannare codesto Ministero al pagamento del predetto importo a titolo di arricchimento, ex art. 2041 e ss del c. a favore dell'attrice per la subita diminuzione patrimoniale
- Condannare il medesimo Ministero al pagamento delle spese diritti ed onorari dei due gradi di giudizio oltre accessori.

Richieste istruttorie

In caso di contestazione, Voglia codesto Giudice procedere alla liquidazione secondo giustizia ed a mezzo di CTU, oppure con valutazione equitativa. Si

PER LA PARTE APPELLATA

"Voglia la Corte d'Appello adita rigettare l'impugnazione avversaria e conseguentemente dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa di parte appellante. Vinte le spese".

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 4-11-10, Cancelliere C1 presso la Procura della Repubblica di ed in precedenza presso il proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 189/10, mediante la quale il TRIBUNALE DI COMO aveva respinto il ricorso, dalla stessa presentato onde sentir condannare il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA alla corresponsione dei buoni pasto del valore di € 7,00 al giorno per i periodi dal 18.11.02 al 30.9.04 e dal 12.2.07 al 4.3.07 o in subordine il relativo controvalore pari ad € 2.009,00 a titolo risarcitorio o - in via ulteriormente gradata - ai sensi dell'art. 2041, c.c., compensando fra le parti le spese processuali.

In particolare, il primo Giudice aveva rilevato come nei periodi in questione la ricorrente avesse - su propria domanda - svolto orario lavorativo di sette ore consecutive senza effettuare alcuna pausa pranzo, la quale invece costituiva - ai sensi della contrattazione collettiva - condizione indispensabile per l'attribuzione del buono pasto.

L'appellante lamentava che il Tribunale avesse considerato la pausa pranzo come presupposto indefettibile per il riconoscimento del buono pasto, laddove la rinuncia alla pausa era consentita dal ccnl in presenza di particolari esigenze familiari, senza considerare la necessaria tutela dell'affidamento dei dipendenti, nonché il profilo dell'indebito arricchimento, dedotto nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.

Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accogliesse le domande dalla stessa svolte avanti al Tribunale, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Resisteva il MINISTERO mediante memoria depositata il 18.4.13, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, con condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.

All'udienza dell'8-5-13, il Collegio decideva la causa come da dispositivo in calce trascritto.



L'impugnazione proposta è fondata e meritevole di accoglimento, entro i limiti ed in virtù dei motivi di seguito esposti.

In fatto si osserva che pacificamente l'odierna appellante ha prestato servizio con orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 15,12 per il periodo dal 18.11.02 al 30.9.04 e dalle ore 8,00 alle ore 15,00 per il periodo dal 12.2.07 al 4.3.07, sempre per cinque giorni settimanali.

Come risulta dall'istanza depositata dalla [redacted] presso l'ufficio di appartenenza (PROCURA della REPUBBLICA di MONZA) il 18.11.2002, la stessa odierna appellante ha espressamente richiesto di svolgere il proprio lavoro negli orari sopra indicati "senza interruzione" alcuna per la consumazione del pasto (doc. 2, appellante I gr.).

Ciò detto, va rilevato come le disposizioni di legge che regolano la materia oggetto di causa (L. n. 550 del 1995, art. 2, comma 11) prevedano il diritto alla percezione del buono pasto per quei dipendenti che abbiano attivato l'orario di servizio e di lavoro su cinque (o, alla stregua dell'interpretazione autentica fornita dalla L. n. 334 del 1997, art. 3, comma 2, anche su sei o sette) giornate lavorative e che non dispongano di servizi di mensa o sostitutivi.

Infatti, l'art. 2, l. 28.12.1995, n. 550, prevede, ai commi 9 e ss., quanto segue:

"9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1996, n. 29 , la spesa per gli anni 1996, 1997 e 1998 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti Ministeri, delle Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo - con esclusione del personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) - della scuola e delle università è determinata, rispettivamente, in lire 2.640 miliardi, in lire 5.750 miliardi e in lire 6.890 miliardi ivi compresa la somma di lire 50 miliardi annui per il riequilibrio della retribuzione di posizione dei dirigenti statali in coerenza con gli analoghi trattamenti degli altri dirigenti del pubblico impiego.

10. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, co. 4 e 5, d. lgs. 3.2.1993, n. 29 , per gli anni 1996, 1997 e 1998 sono determinate, rispettivamente, in lire 1.040 miliardi, in lire 2.310 miliardi e in lire 2.790 miliardi, ivi compresa la somma di lire 50 miliardi annui per la riforma del sistema retributivo dell'alta dirigenza.

11. Le somme di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della l. 5.8.1978, n. 468, come sostituito dall'art 5 della l. 23.8.1988, n. 362. Le somme anzidette sono comprensive, per il personale civile dei Ministeri che abbiano attivato l'orario di

servizio e di lavoro di cui all'art. 22 della l. 23.12.1994, n. 724, su cinque giornate lavorative e che non dispongono di servizi di mensa o sostitutivi, della spesa per la concessione dei buoni pasto. A tal fine per il personale soggetto a contrattazione si provvede ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del d. lgs. 3.2.1993, n. 29, e per il personale non soggetto a contrattazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro".

Laddove l'art. 22, l. 724/94, citato dal co. 11 dell'art. 2 appena riportato, così dispone - ai co. I e II - in tema di orario di lavoro nelle amministrazioni pubbliche:

"1. L'orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, co. II, d. lgs. 3.2.1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si articola su cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei principi generali di cui al titolo I del predetto decreto legislativo. Sono fatte salve in ogni caso le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, quelle delle istituzioni scolastiche, nonché quelle derivanti dalla necessità di assicurare comunque la funzionalità delle strutture di altri uffici pubblici con un ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi.

2. Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 l'orario settimanale di lavoro ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel comma 1".

Il Legislatore è poi intervenuto stabilendo, mediante norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 3 co. I, l. 2.10.1997, n. 334, che l'art. 2 co. II, l. 1995/550, cit., va inteso "nel senso che l'erogazione dei buoni pasto è dovuta, secondo le modalità previste negli specifici accordi, anche ai dipendenti civili delle Amministrazioni e loro articolazioni del comparto Ministeri, nelle quali, per le particolari esigenze fatte salve dall'articolo 22, l. 23.12.1994, n. 724, non sia attivato l'orario di servizio e di lavoro su cinque giorni".

Come risulta evidente dal tenore testuale delle disposizioni appena riportate, i requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione dei buoni pasto attengono all'articolazione settimanale dell'orario lavorativo su cinque giorni (salve le eccezioni di cui all'art. 3 co. I, l. 334/97, che non ricorrono nel caso di specie) e all'assenza del servizio di mensa o di servizio sostitutivo.

Nessuna vigente disposizione pone quale condizione per il riconoscimento del beneficio in questione la effettiva fruizione di un'interruzione dell'orario di lavoro.



Il MINISTERO appellato invoca, a supporto del diniego opposto alla richiesta della ~~CCNL~~, la disposizione di cui all'art. 4 dell'"Accordo per la concessione di buoni pasto al personale civile" del COMPARTO MINISTERI del 30.4.1996 (doc. 1, appellato), relativo alle "condizioni di attribuzione", secondo il quale:

"1. Hanno diritto all'attribuzione del buono pasto i dipendenti di cui all'art. 1, I comma, aventi un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione che non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa od altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro.

2. Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro effettivo ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista dall'art. 19, co. 4 del CCNL all'interno della quale va consumato il pasto".

Il secondo comma di tale disposizione sembra, infatti, indicare l'effettiva fruizione della pausa pranzo quale condizione per l'attribuzione del buono pasto.

Senonchè, con propria circolare del 10.2.1998, lo stesso MINISTERO oggi appellato ha chiarito come il dipendente, con il consenso dell'Amministrazione, possa rinunciare all'intervallo, senza che ciò pregiudichi il suo diritto al buono pasto (doc. 7, appellante, I gr.).

Così ha - testualmente - stabilito la citata circolare all'art. 3, punti 2 e 3:

"il buono pasto spetta per ogni turno di servizio di almeno otto ore continue, nel caso di orario di lavoro articolato secondo turnazioni, senza distinzione tra lavoro ordinario e lavoro straordinario eventualmente svolto per la copertura del turno. Il servizio durante il turno deve essere reso in modo continuativo per almeno otto ore, senza intervallo o pausa;

*competete inoltre al dipendente che articola il proprio orario di lavoro su cinque giorni settimanali (secondo la disciplina prevista dall'art. 22, l. 724/1994, come modificata dall'art. 6, co. 5, d.l. 79/1997, convertito in l. n. 140/1997), per ogni giorno di prolungamento dell'orario ordinario oltre le sei ore con la pausa per il pranzo. Tale condizione è ovviamente correlata alle concrete modalità di distribuzione dell'orario di lavoro nell'arco di cinque giorni. Di norma, il recupero della giornata nella quale non è compiuto servizio lavorativo, sarà diviso in due giorni settimanali, per cui - eccetto particolari esigenze di servizio o l'adozione di scelte di organizzazione che richiedano di distribuire il recupero per un numero maggiore di giornate - in quei giorni il dipendente dovrà osservare un orario complessivo di 9 ore, con trenta minuti di intervallo minimo. All'intervallo peraltro il dipendente può rinunciare, **fermo restando il***

diritto al buono pasto, con il consenso dell'amministrazione, consenso che sarà dato nel solo caso in cui l'attività ininterrotta risponda alle esigenze organizzative del servizio".

Va in proposito rilevato come detta circolare, al punto 1.2 espressamente preveda che "le determinazioni assunte con il presente atto assorbono e sostituiscono ogni altra precedente concernente la stessa materia".

In proprie successive note, il MINISTERO medesimo ha ulteriormente ribadito tale proprio orientamento.

In particolare, con nota n. 1810/104 del 2.4.2004 (doc. 8, appellante, I gr.), il MINISTERO - rispondendo a quesito concernente il "diritto al buono pasto in caso di rinuncia all'intervallo" e richiamata espressamente la circolare del 10.2.1998, ha affermato quanto segue:

"... evidenziando che da un punto di vista giuridico nessuna differenza è dato riscontrare nella corresponsione del ticket nelle diverse articolazioni della settimana lavorativa, risultano incomprensibili i motivi che spingerebbero alcuni dipendenti a rinunciare al proprio diritto che, tra l'altro, ha contenuto patrimoniale; l'accettazione della rinuncia al diritto, a parere di quest'Ufficio, determinerebbe un arricchimento ingiustificato dell'Amministrazione.

Per evitare, pertanto, che rinunce ai buoni pasto possano derivare da un do ut des tra lavoratore (rinuncia) e Amministrazione (concessione di orari di lavoro non dettati da esigenze d'ufficio), e per scongiurare il sorgere di un contenzioso sull'esistenza, presunta o effettiva, di un'imposizione da parte dell'Amministrazione, della rinuncia stessa, si ritiene ce ai dipendenti in oggetto indicati, e a tutti quelli che si trovino nelle medesime condizioni, vadano attribuiti i ticket maturati e non corrisposti".

Determinazione, questa, espressamente confermata dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nella propria nota dell'11.4.2007, nella quale - richiamata ancora una volta la circolare del 10.2.1998 - si ribadisce che la rinuncia alla pausa deve essere accordata esclusivamente in considerazione delle esigenze del servizio, sulle quali "non può influire minimamente la decisione del dipendente di ricevere o meno il buono pasto", sul presupposto che l'accoglimento della rinuncia alla pausa in ragione della contestuale rinuncia al buono pasto "oltre a ledere i diritti del lavoratore stravolgerebbe il concetto stesso di esigenze d'ufficio" (doc. 10, appellante, I gr.).

Il che equivale a riconoscere che il buono pasto costituisce, anche in caso di rinuncia alla pausa, un vero e proprio diritto del lavoratore (ove ricorrano - come pacificamente avviene nel caso di specie - tutti i restanti presupposti per la relativa erogazione).



Le ripetute ed esplicite statuizioni di provenienza dell'odierno appellato, tutte successive al citato accordo del 1996 in tema di concessione dei buoni pasto e più favorevoli ai dipendenti, ne superano certamente il contenuto.

Del resto, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato in materia il seguente condivisibile principio:

"in tema di lavoro subordinato il diritto alla percezione del buono pasto è previsto (ex art. 2, comma 11, legge 28 dicembre 1995, n. 550, art. 3, primo comma, legge 2 ottobre 1997, n. 334 e art. 3, lett. b) della Circolare 10 febbraio 1998 del Ministero della giustizia) solo per quei dipendenti che abbiano attivato l'orario di servizio e di lavoro - continuato e senza intervalli o pause - su almeno cinque giornate lavorative e che non dispongano di servizi di mensa o sostitutivi" (Cass. 28.2.2011, n. 4868).

Il Supremo Collegio ha in tal modo sancito come il diritto al buono pasto - ovviamente in assenza di servizio mensa o sostitutivo - non dipenda dall'effettiva fruizione di pausa per la consumazione del pasto, bensì esclusivamente dall'articolazione dell'orario lavorativo e dalla sua vincolatività (sotto quest'ultimo profilo, pertanto, escludendolo per gli ufficiali giudiziari, in quanto non tenuti all'osservanza di un orario continuativo ma legittimati ad un'autonoma organizzazione del proprio lavoro).

Può, pertanto, certamente affermarsi la fondatezza del motivo di impugnazione svolto dall'appellante e - conseguentemente - il diritto della stessa all'attribuzione dei buoni pasto come richiesti, nonostante l'avvenuta rinuncia all'interruzione giornaliera dell'orario per la consumazione del pasto.

Né risulta ad avviso della Corte condivisibile la limitazione del diritto al buono pasto in assenza di pausa alle sole ipotesi in cui la rinuncia all'intervallo risponda alle esigenze organizzative del servizio (come ritenuto nella sentenza della Corte d'App. di Roma, n. 6753/11, prodotta dall'appellato all'udienza di discussione).

Infatti, la già citata circolare del MINISTERO appellato è del tutto univoca nel condizionare in ogni caso l'autorizzazione a detta rinuncia alle esigenze dell'ufficio, sicchè non risulta ipotizzabile alcuna autorizzazione che non sia ad esse rispondente (quand'anche la relativa domanda sia stata presentata dal dipendente per proprie necessità).

Il che risulta in modo del tutto univoco dal contenuto testuale della circolare, laddove la stessa, come già esposto, prevede la rinuncia del dipendente all'intervallo ("fermo restando il diritto al buono pasto"), solo in presenza del "consenso dell'amministrazione, consenso che sarà dato nel solo caso in cui l'attività ininterrotta risponda alle esigenze organizzative del servizio".

Va in proposito rilevato come detta circolare, al punto 1.2 espressamente preveda che *"le determinazioni assunte con il presente atto assorbono e sostituiscono ogni altra precedente concernente la stessa materia"*

A fronte dei rilievi sopra svolti, non può attribuirsi rilevanza alcuna alla circostanza, dedotta dalla [redacted] che la stessa consumasse uno spuntino durante l'orario di lavoro, in quanto accompagnata dalla precisazione – del resto plausibile alla luce della natura delle mansioni svolte – secondo cui tale condotta non determinava alcuna sostanziale interruzione della prestazione lavorativa.

In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in riforma della sentenza di primo grado, il MINISTERO appellato va condannato a corrispondere all'appellante n. 287 buoni pasto relativamente ai periodi dal 18.11.2002 al 30.9.2004 e dal 12.2.2007 al 4.3.2007 del valore di € 7.00 ciascuno, oltre ai relativi interessi legali, come richiesti.


Ritiene la Corte che sia equo compensare fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, stante la recente affermazione dell'insegnamento giurisprudenziale favorevole alla ricorrente e considerate la peculiarità della fattispecie nonché la parziale discordanza delle fonti regolatrici della materia.

P.Q.M.



In riforma della sentenza n. 189/10 del TRIBUNALE DI COMO, condanna il MINISTERO appellato a corrispondere all'appellante n. 287 buoni pasto relativamente ai periodi dal 18.11.2002 al 30.9.2004 e dal 12.2.2007 al 4.3.2007 del valore di € 7.00 ciascuno, oltre ai relativi interessi legali; spese del doppio grado compensate.

Milano, 8-5-13.

Il Giudice rel. est.
(Benedetta Pattumelli)



Il Presidente
(Chiara Sala)



CORTE D'APPELLO DI MILANO
Deposito in Cancelleria
8 MAGGIO 2013
Canciera Francesca PIRELLI
Cancelliere